



PRESCRIZIONI E CONDIZIONI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Rifiuti Autorizzati

1. Sono conferibili in impianto le tipologie di rifiuti identificate in **Allegato A1** al presente allegato di cui costituisce parte integrante; per ciascuna tipologia di rifiuto sono indicate altresì le specifiche attività autorizzate.

Operazioni e Quantitativi Autorizzati

2. La Ditta è autorizzata a svolgere presso l'impianto le attività di gestione rifiuti di cui agli allegati B e C alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 di seguito specificate:
 - 2.1. stoccaggio [R13/D15] di rifiuti pericolosi e non pericolosi, per reindirizzarli a successivi impianti di gestione dei rifiuti;
3. La capacità di stoccaggio istantanea è pari a 145 Mg, di cui 40 Mg di rifiuti non pericolosi e 105 Mg di rifiuti pericolosi; la potenzialità annua massima è pari a 43.000 Mg/anno, di cui 12.000 Mg/anno di rifiuti non pericolosi e 31.000 Mg/anno di rifiuti pericolosi, gestite come indicato nella seguente tabella:

Aree	Rifiuti	Superfici (m ²)	Capacità di stoccaggio istantanea		Operazioni	Capacità bacini di contenimento
			m ³	t		
A1	liquidi non pericolosi	56	20	20	R13/D15	7
A2	solidi non pericolosi	120	120	18,5	R13/D15	
A3	RAEE non pericolosi	25	20	1,5	R13	
A4	liquidi pericolosi	41	20	20	R13/D15	7
A5	solidi pericolosi ¹	90	115	40	R13/D15	
A6	RAEE pericolosi ²	15	12	1,5	R13	
A7	rifiuti sanitari a rischio infettivo e rifiuti sanitari che richiedono particolari sistemi di gestione	380	900	43,5	R13/D15	

¹ In A5 vi è la possibilità di stoccare i rifiuti costituiti da medicinali citotossici e citostatici di cui al CER 180108*.

² I RAEE pericolosi destinati a smaltimento ai sensi dell'Allegato A al presente provvedimento vanno stoccati in A5.

Organizzazione/Layout

4. La gestione dell'impianto deve essere effettuata utilizzando le aree operative destinate alle varie attività di gestione e stoccaggio come individuate in Planimetria generale – layout e rete scarichi TAV 1 assunta al prot. reg. n 413893 del 02/08/2023 in Allegato A2 al presente provvedimento; copia della planimetria deve essere apposta e ben visibile in prossimità dell'ingresso all'installazione e a disposizione delle autorità di

controllo; nelle aree indicate in planimetria con la dicitura “imballaggi puliti” possono essere depositati esclusivamente imballaggi provenienti dall’attività commerciale di fornitura a terzi;

5. Le aree devono essere identificate in maniera univoca con esplicito riferimento alla planimetria di cui al punto precedente; ogni modifica dell’Allegato A2 deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 29-*nonies* del d.lgs. n. 152/2006.

Conferimento rifiuti

6. I rifiuti in ingresso possono essere ricevuti esclusivamente a seguito di specifica OMOLOGA del rifiuto, che:

- deve consentire di individuare con precisione le caratteristiche chimiche e merceologiche del rifiuto e le eventuali caratteristiche di pericolosità in relazione al processo produttivo che lo ha generato;
- ove necessario, deve essere accompagnata anche da certificazione analitica;
- deve essere riferita ad ogni singolo lotto di produzione di rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore iniziale e provenienti continuativamente da un’attività produttiva ben definita e conosciuta, nel qual caso l’omologa può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative;
- qualora i rifiuti provengano da impianti di stoccaggio ove sono detenuti a seguito di conferimento in modo continuativo da singoli produttori, l’omologa del rifiuto può essere effettuata ogni dodici mesi e, comunque, ogniqualvolta il ciclo produttivo di origine subisca variazioni significative, a condizione che sia sempre possibile risalire al produttore iniziale;
- l’omologa del rifiuto deve essere inoltre effettuata ogniqualvolta, a seguito di verifiche all’atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità, di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto dell’omologazione e l’effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.

7. Deve essere tempestivamente comunicata alla Regione, ARPAV, Provincia di Padova e alla Provincia di provenienza la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, specificando dettagliatamente i motivi ed indicando nome o ragione sociale del produttore o detentore e del trasportatore, unendo copia del formulario di identificazione per il trasporto dei rifiuti.
8. Devono essere altresì comunicate tempestivamente alla Regione, all’ARPAV, alla Provincia di Padova e alla Provincia di provenienza le eventuali non conformità riscontrate, anche documentali, che devono rivestire carattere di eccezionalità e devono essere gestite secondo le modalità indicate nel PMC.
9. All’atto di conferimento il tecnico responsabile procede alla verifica del singolo carico di rifiuti in termini di corrispondenza a quanto definito in sede di omologa.
10. Deve essere effettuato il controllo delle fonti radiogene per ogni carico in ingresso contenente rottami metallici o rifiuti metallici di cui ai codici CER indicati nel PMC; in caso di positività al controllo delle fonti radiogene devono essere attuate le procedure previste dalla normativa in materia.
11. I rifiuti urbani di provenienza domestica possono essere conferiti solo a seguito di accordi con il gestore del servizio pubblico o con altro soggetto legittimato al ritiro di tali rifiuti per il successivo recupero o smaltimento e la loro gestione deve garantire il rispetto degli artt. 182 e 182-bis del d.lgs. n. 152/2006 e di quanto previsto alla DGRV n. 445/2017; è vietato il conferimento di rifiuti domestici da singoli cittadini.

Prescrizioni generali

12. La gestione dell’installazione deve avvenire in conformità al progetto e al relativo collaudo, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui al presente provvedimento.

13. La gestione dei rifiuti deve avvenire nel rispetto dei principi di cui agli articoli 177 e 178 del d.lgs. n. 152/2006, e in conformità, per quanto di pertinenza, alle migliori tecniche disponibili applicabili di cui all'art. 29-bis del d.lgs. 152/2006 così come individuate dalla Dec. 2018/1147/UE che stabilisce le BAT Conclusions per il trattamento dei rifiuti.
14. Le aree e i cassoni devono essere sempre muniti di cartellonistica ben visibile, per dimensione e collocazione, indicante i codici del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), lo stato fisico e le caratteristiche di pericolosità dei rifiuti contenuti, nonché la filiera di destinazione (R/D).
15. I rifiuti nella filiera del recupero devono essere stoccati separatamente dai rifiuti nella filiera dello smaltimento e tenendo conto dell'eventuali incompatibilità tra i rifiuti.
16. I flussi di rifiuti presso l'installazione devono essere adeguatamente monitorati e registrati mediante idonea documentazione di pesatura dei rifiuti in ingresso e dei rifiuti in uscita, secondo le modalità indicate nel PMC/PGO; tale documentazione deve essere conservata in installazione per un periodo di almeno 3 anni.
17. Deve essere garantita in ogni momento la rintracciabilità di ogni singola partita di rifiuti presente nell'installazione mediante appropriato sistema di registrazione delle ubicazioni in cui ogni partita è stoccata; deve essere accuratamente e dettagliatamente registrata ogni singola operazione di conferimento e invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione.
18. Non sono ammessi cambi di codice ai rifiuti stoccati presso l'impianto.
19. Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato e condotto in modo da consentire sempre l'agevole accesso per i controlli e le ispezioni, l'accertamento di eventuali perdite dei contenitori e la rapida rimozione di eventuali contenitori danneggiati; nelle aree deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna.
20. I rifiuti allo stato fisico liquido devono essere gestiti in aree dotate di apposito bacino di contenimento e sistema di captazione e raccolta spanti.
21. I fusti e le cisternette contenenti i rifiuti non devono essere sovrapposti per più di 3 piani.
22. La Ditta è autorizzata a riconfezionare adeguatamente il rifiuto, senza operazioni di accorpamento, qualora, in casi eccezionali, l'imballo del rifiuto risulti danneggiato.
23. La gestione dei rifiuti costituiti da RAEE deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 49/2014;
24. La gestione di rifiuti contenenti PCB e PCT deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n. 209/1999.
25. La gestione di rifiuti costituiti da batterie e accumulatori deve essere effettuata in conformità alle previsioni del d.lgs. n. 188/2008.
26. La gestione dei rifiuti costituiti da oli esausti deve essere effettuata in conformità all'articolo 216-bis del d.lgs. n. 152/2006 e al d.lgs. n. 95/1992.
27. La gestione dei rifiuti sanitari deve essere effettuata in conformità a quanto previsto dal DPR n. 254/2003; lo stoccaggio dei rifiuti sanitari a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da non causare alterazioni che comportino rischi per la salute degli operatori e della popolazione.
28. Lo stoccaggio (D15/R13) dei rifiuti sanitari a rischio infettivo non può superare il limite temporale di 5 giorni; lo stoccaggio (D15/R13) degli altri rifiuti pericolosi di cui al capitolo 18 dell'elenco europeo dei rifiuti non può superare il limite temporale di 6 mesi; lo stoccaggio di tutti i restanti rifiuti non può superare il limite temporale di 1 anno, salvo motivate deroghe, su istanza della Ditta.
29. Rimane fermo il rispetto delle norme stabilite dal Regolamento 2019/1021/UE (inquinanti organici persistenti).
30. Le aree adibite ad attività di gestione rifiuti, di transito, di parcheggio devono essere pavimentate e drenate; devono essere evitati sversamenti di sostanze inquinanti, deve essere garantita una regolare e continua

manutenzione e pulizia delle caditoie di captazione delle acque di sgrondo e di tutto il sistema di depurazione e convogliamento delle acque.

31. Deve essere prevista la presenza di sostanze assorbenti, appositamente stoccate nella zona adibita ai servizi dell'impianto, da utilizzare in caso di perdite accidentali di liquidi; deve essere inoltre garantita la presenza di detersivi sgrassanti.
32. Ogni settore dell'installazione deve essere sottoposto ad adeguata pulizia.
33. Deve essere evitato il contatto tra sostanze chimiche incompatibili che possano dare luogo a sviluppo di esalazioni gassose, anche odorigene, ad esplosioni, deflagrazioni o reazioni fortemente esotermiche.
34. L'attività dell'installazione deve essere gestita in maniera tale da non provocare sviluppo di emissioni diffuse, odori molesti o pericolosi.
35. I rifiuti sanitari a rischio infettivo devono essere inviati a trattamento termico in impianti autorizzati R1/D10 o in impianti di sterilizzazione autorizzati R12/D9 ai sensi dell'art. 7 del DPR 254/2003; in caso di indisponibilità dell'impianto di destino originariamente individuato è consentito modificare la filiera (R/D) con cui sono stati presi in carico i rifiuti sanitari a rischio infettivo ai fini del loro invio all'impianto di trattamento successivo nel rispetto del termine di 5 giorni stabilito per lo stoccaggio; gli episodi di cambio filiera devono essere rendicontati contestualmente alla trasmissione dei report periodici previsti dal PMC.
36. La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi idrici superficiali e/o profondi.
37. La viabilità interna dovrà essere organizzata in modo tale che sia mantenuta la funzionalità delle aree di passaggio; deve essere presente adeguata segnaletica orizzontale a delimitazione degli spazi e delle Aree dedicate a differenti funzioni.

Gestione delle acque meteoriche

34. Ai sensi della Parte III, Sezione II, Titolo IV, Capo II del d.lgs. n. 152/2006 è autorizzato lo scarico SF1, nella rete comunale fognaria delle acque nere, delle acque meteoriche di prima pioggia di dilavamento della piazzola antistante il serbatoio gasolio, previo trattamento in impianto sedimentatore/disoleatore, nel rispetto dei limiti di cui alla Tab. 1 (scarico in rete fognaria), Allegato B delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque della Regione del Veneto; al medesimo scarico confluiscono anche le acque reflue provenienti dai servizi igienici; il volume massimo giornaliero delle acque di scarico non deve superare i 10 m³.
35. Si prende atto del fatto che le acque meteoriche provenienti dai pluviali, le acque di dilavamento dai piazzali e le acque di seconda pioggia di dilavamento della piazzola antistante il serbatoio gasolio sono convogliate allo scarico SF2 nella rete comunale fognaria delle acque bianche.
36. I limiti alle emissioni non devono in alcun modo essere conseguiti mediante diluizione.
37. La Ditta è tenuta ad osservare i contenuti della Convenzione stipulata con il Gestore del Servizio Idrico Integrato.
38. I pozzetti di ispezione e controllo dello scarico devono essere sempre accessibili agli altri organi di vigilanza e controllo.
39. Deve essere eseguita regolare e periodica manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche e di convogliamento allo scarico.
40. La frequenza e i metodi di campionamento e di analisi da effettuare allo scarico sono quelli indicati nel PMC/PGO.
41. In caso di malfunzionamento o interruzione del funzionamento dell'impianto sedimentatore/disoleatore, è fatto divieto di scaricare l'acqua di prima pioggia di dilavamento della piazzola antistante il serbatoio gasolio; l'acqua accumulata deve essere gestita come rifiuto ed avviata ad idonei impianti di smaltimento.

- 42 Qualunque interruzione nel funzionamento dell'impianto sedimentatore/disoleatore deve essere comunicata a Regione del Veneto, Provincia di Padova, ARPAV, Gestore del Servizio Idrico Integrato;
- 43 Deve essere comunicata tempestivamente agli Enti competenti ogni variazione delle caratteristiche dello scarico, nonché ogni evento accidentale che possa avere ripercussioni sulla qualità delle acque scaricate.
- 44 Qualora non possa essere garantito il rispetto dei limiti autorizzati o in caso di malfunzionamento, la Ditta deve provvedere ad interrompere immediatamente lo scarico.
- 45 In caso di eventi accidentali che comportino dispersione di rifiuti, i medesimi rifiuti e le eventuali acque meteoriche dilavanti le aree interessate dalla dispersione devono essere raccolti e gestite come rifiuti.

Rumore

- 46 I valori limite in materia di inquinamento acustico devono rispettare quanto previsto dalla Zonizzazione Acustica del Comune (DPCM 14 novembre 1997); i controlli devono essere effettuati con frequenza triennale.

Monitoraggio/PMC

- 47 Per quanto riguarda i controlli ed i monitoraggi ambientali il gestore deve attenersi al Piano di Monitoraggio e Controllo e Piano di Gestione Operativa (PMC/PGO) di cui all'elaborato Rev. 7 di agosto 2023, assunto al prot. reg. n 413893 del 02.08.2023;
- 48 Ogni variazione del PMC/PGO deve essere trasmessa ad ARPAV, Provincia e Regione del Veneto ed è soggetta all'approvazione della Regione del Veneto previo parere di ARPAV.
- 49 La reportistica del PMC deve essere inviata a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune di Cadoneghe, secondo i formati e le frequenze indicati nel medesimo PMC per ciascuna matrice.
- 50 Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29-decies, commi 3 e 11-bis, del D.Lgs. n. 152/2006, l'ARPAV effettuerà, con oneri a carico del Gestore, le ispezioni previste dalla pianificazione dei controlli.
- 51 Per quanto concerne il monitoraggio ai sensi dell'art. 29-sexies commi 3-bis e 6-bis del D.Lgs. n. 152/2006, la Ditta è tenuta a presentare agli Enti, entro 90 giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, una relazione geologica e idrogeologica sitospecifica sottoscritta da un professionista abilitato con una proposta per un piano di monitoraggio delle acque sotterranee dell'installazione con minimo 3 punti di controllo, posti uno a monte e due a valle, non escludendo la possibilità di utilizzo di pozzi esistenti. La proposta sarà valutata da ARPAV;

Disposizioni Finali

- 52 Deve essere assicurata una regolare ispezione e manutenzione delle aree, delle strutture, dei cassoni e delle pavimentazioni; le ispezioni devono essere effettuate prestando particolare attenzione ad ogni segno di danneggiamento, deterioramento e perdita; se la capacità di contenimento, delle pavimentazioni o dei cassoni dovesse risultare compromessa, i rifiuti devono essere spostati sino a quando gli interventi di riparazione non siano stati completati.
- 53 Deve essere garantito l'agevole accesso per ispezioni e controlli da parte dell'autorità di controllo; deve essere sempre garantita la transitabilità dei mezzi e la possibilità di raggiungere i contenitori depositati, ciò al fine di massimizzare le condizioni di sicurezza interna, in specie ai fini antincendio.
- 54 La Ditta deve dare tempestiva comunicazione a Regione del Veneto, ARPAV, Provincia e Comune, di eventuali inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti, secondo quanto previsto dall'articolo 29-decies, comma 3, lett. c), del d.lgs. n. 152/2006.
- 55 Devono essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti ai sensi di quanto previsto dall'art. 28 della L.R. n. 3/2000. Deve inoltre essere garantita la tenuta di un apposito registro per gli adempimenti

radiometrici in cui raccogliere gli interventi di manutenzione, le verifiche periodiche, le anomalie riscontrate, la gestione dei carichi con anomalia radiometrica e le comunicazioni effettuate agli Enti preposti.

- 56 La Ditta, deve rispettare quanto previsto dalla normativa in tema di sicurezza e salute sul lavoro e prevenzione incendi; deve essere installata la cartellonistica di sicurezza e di prevenzione infortuni sulle strutture presenti in installazione; devono essere messe in atto tutte le precauzioni al fine di evitare rischi di incendio e attenendosi a quanto contenuto nel Piano di Emergenza dell'installazione.
- 57 Deve essere tenuta a disposizione degli organi di vigilanza la documentazione DVR e/o DUVRI inerente la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori (rischi chimici, fisici, rischi inerenti la viabilità aziendale, ecc...);
- 58 Qualora le opere finalizzate allo smaltimento delle acque meteoriche determinino ristagni d'acqua o condizioni di scorrimento di acque a lento deflusso, siano attuate idonee procedure finalizzate a contrastare la proliferazione di insetti vettori "zanzare"; in particolare, in presenza di caditoie e tombini e con acqua stagnante sia previsto annualmente, orientativamente nel periodo marzo-ottobre, un piano di disinfestazione larvicida, implementato nel rispetto della normativa nazionale, regionale, comunale e secondo le norme tecniche di settore;
- 59 Ai sensi dell'art. 29 - nonies, c. 4 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. il gestore è tenuto a comunicare a Regione, Provincia ed ARPAV variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto.
- 60 Qualunque variazione in ordine al nominativo del tecnico responsabile dell'impianto deve essere comunicata a Regione del Veneto, ARPAV e Provincia, accompagnata da esplicita dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte dell'interessato.
- 61 In caso di chiusura dell'installazione, tutti i rifiuti presenti devono essere inviati a idonei impianti di smaltimento e/o recupero e si deve procedere alle operazioni di ripristino dell'area in conformità con la destinazione urbanistica del sito.